

ACCORDO PROCEDIMENTALE

(integrato con Atto Aggiuntivo)

La Regione Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Generale del Veneto sottoscrivono il presente accordo che prevede la procedura amministrativa per l'erogazione del contributo alle scuole finalizzato a realizzare il progetto denominato “Scuola Sport e Territorio: Più sport @ scuola” nell'anno europeo dello sport 2004, nella convinzione che lo sport rappresenti un'occasione importante per la formazione umana e personale degli studenti e pertanto costituisca un obiettivo di interesse pubblico.

Premesso che:

(omissis)

TRA

- la Regione del Veneto, (omissis)

E

- l'Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Generale del Veneto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di seguito per brevità denominato “Ufficio Scolastico Regionale”, (omissis)

SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE ACCORDO

Art. 1 – Oggetto

La Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale collaborano alla realizzazione del progetto illustrato nelle premesse, denominato “Scuola Sport e Territorio: Più sport @ scuola”.

Trattasi di garantire la presenza di un referente, individuato dalle scuole, diplomato ISEF o laureato in Scienze Motorie, con funzioni di consulente sportivo e riferimento organizzativo per sollecitare, favorire e coordinare le iniziative di collaborazione tra le scuole e le associazioni sportive del territorio, volte alla promozione della cultura dello sport, anche attraverso la formazione degli insegnanti. L'intervento è finalizzato a:

- promuovere un'azione educativa e culturale della pratica motoria perché diventi stile di vita;

- riscoprire il valore educativo dello sport nei suoi aspetti motorio, socializzante, comportamentale;
- favorire l'integrazione dell'educazione motoria e sportiva nell'ambito del curriculum didattico;
- favorire momenti di confronto per lo sviluppo di un corretto concetto di competizione.

L'impegno è di 5 ore settimanali per un totale di 75 ore per ogni Circolo Didattico e/o Istituto Comprensivo e di 4 ore settimanali per un totale di 60 ore per ogni Scuola Media e/o Istituto Comprensivo e Scuola Superiore. Il monte ore assegnato a ciascuna istituzione scolastica potrà essere autonomamente distribuito nell'arco di 15 settimane. L'incarico sarà regolato da contratto d'opera che le singole scuole provvederanno a stipulare con i referenti chiamati a prestare servizio e nel caso di scuole organizzate in rete potrà essere il Dirigente scolastico della scuola capofila che stipulerà i contratti. In ogni caso le scuole potranno ampliare con fondi propri o reperiti sul territorio il presente progetto.

Art. 2 – Durata

Il progetto di cui all'art. 1 avrà inizio dal mese di novembre 2004 in poi e dovrà realizzarsi e concludersi entro l'anno scolastico 2004/2005.

Art. 3 – Estraneità della Regione del Veneto dai contratti

La Regione del Veneto rimane comunque del tutto estranea ai contratti conclusi con terzi in relazione al progetto di cui alla presente convenzione. L'Ufficio Scolastico Regionale esonera da ogni responsabilità la Regione per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra.

Art. 4 – Aspetti finanziari

Il costo del progetto, pari a € 21 per n. 57.705 ore complessive, viene quantificato in via preliminare in Euro 1.211.805,00 relativo alle ore assegnate alle istituzioni scolastiche aderenti l'iniziativa.

La Regione erogherà il contributo all'Ufficio Scolastico Regionale tramite una e/o più scuole all'uopo individuate, le quali, su indicazione operativa dei C.S.A.

competenti per territorio, assegneranno le somme previste alle istituzioni scolastiche destinatarie del contributo regionale.

Una prima rata pari al 60% verrà corrisposta a titolo di acconto all'atto di sottoscrizione del presente atto. Il saldo sarà corrisposto sulla base dell'attestazione relativa ai contratti d'opera stipulati dalle singole scuole o scuole polo ed alla completa realizzazione dei singoli progetti.

Art. 5 – Obblighi del beneficiario

L'Ufficio Scolastico Regionale con le somme conferite dalla Regione del Veneto provvederà al pagamento della spesa necessaria alla realizzazione dei singoli progetti nei termini sopra previsti. L'Ufficio Scolastico Regionale, in collaborazione con la Regione del Veneto, diramerà ai Dirigenti scolastici le opportune indicazioni circa la selezione dei referenti sportivi e la realizzazione delle attività. Saranno chiamati a prestare la loro opera in via prioritaria i docenti di educazione fisica già in servizio presso l'istituzione scolastica interessata; in subordine sarà chiamato personale diplomato ISEF o laureato in Scienze Motorie con documentata esperienza in tale campo. L'Ufficio Scolastico Regionale si impegna a realizzare un monitoraggio relativo alle attività svolte. Il Dirigente scolastico sarà responsabile del programma di attività concordato il referente sportivo.

Sarà compito del Dirigente scolastico garantire la copertura assicurativa per le attività in parola per gli alunni ed i docenti coinvolti nel progetto.

La Regione potrà disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche in merito alle attività svolte, con particolare riguardo alla qualità delle stesse.

Art. 6 – Revoca e sospensione del contributo e procedimento

La Regione del Veneto si riserva la potestà di revocare il contributo concesso nel caso di modifiche introdotte al progetto, non autorizzate mediante decreto del Dirigente della competente struttura regionale, ovvero di mancata realizzazione del progetto da parte di singole scuole.

In caso di revoca totale o parziale del contributo o di sua riduzione, il Dirigente della competente struttura regionale, previa comunicazione al beneficiario, provvede con proprio motivato e comunicato atto alla suddetta revoca o riduzione.

Qualora per effetto dei predetti atti il beneficiario debba restituire parte o tutto il contributo eventualmente già erogato, esso è tenuto a restituire quanto dovuto, oltre agli interessi dalla legge stabiliti, entro 30 giorni dalla richiesta.

Qualora nei confronti del beneficiario emergano gravi indizi di irregolarità riguardanti l'attività oggetto del presente atto, la Regione si riserva la potestà di disporre la sospensione cautelativa dell'erogazione del contributo dovuto, in relazione alla specifica attività, fino a completo accertamento della sussistenza o meno delle predette irregolarità. La sospensione è disposta con atto motivato del Dirigente della struttura regionale competente e comunicato al beneficiario.

Art. 7 – Registrazione

Le parti convengono che il presente atto è esente dall'imposta di registro ai sensi della lett. a) dell'art. 3 della Tabella allegata alla parte 3[^] del DPR n. 131/1986.

Letto approvato e sottoscritto.

la Regione del Veneto

l'Ufficio Scolastico Regionale

L'accordo procedimentale è stato sottoscritto in data 27.9.2004 ed è stato integrato con successivo atto aggiuntivo in data 15.11.2004.